



**Comune di San Martino Buon Albergo**  
**Provincia di Verona**

**REGOLAMENTO PER IL  
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE  
LAMPADE VOTIVE NEI  
CIMITERI DEL  
COMUNE DI SAN MARTINO  
BUON ALBERGO**

**APPROVATO**

con deliberazione  
del Consiglio Comunale  
n. 40 del 28-06-2004.

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### Art. 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso i cimiteri del Comune di San Martino Buon Albergo.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
  - a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc. ;
  - b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
  - c) le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso;
  - d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

### Art. 2 FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 113 c. 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000, svolge il servizio in economia a mezzo di personale dipendente o in posizione similare.
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

### Art. 3 UFFICI COMPETENTI

1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza le procedure sono distinte in :
  - a) procedure amministrative (ricezione ed esame domande, iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso);
  - b) procedure tecniche (allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino).
2. Le competenze amministrative sono espletate dal Settore Servizi Demografici / Ufficio Polizia Mortuaria. La responsabilità del procedimento compete al Responsabile del Settore Servizi Demografici .
3. Le competenze tecniche sono espletate da personale dipendente o in posizione similare a disposizione del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Manutenzioni – Ecologia / Ufficio Manutenzioni. La responsabilità del servizio compete al Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Manutenzioni - Ecologia.

## **TITOLO II TARIFFE**

### Art. 4

#### DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dall'Organo competente tra quelle per i servizi a domanda individuale, da approvarsi in sede di redazione del Bilancio di previsione.

2. Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del Bilancio in via di formazione.

### Art.5

#### SPESE DI ALLACCIAMENTO

1. All'atto della richiesta di allacciamento il richiedente è tenuto a versare la somma stabilita dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica alla tomba.

### Art. 6

#### CANONE ANNUALE

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di un canone annuale stabilito con deliberazione . Gli appositi bollettini di c.c.p. sono recapitati, a cura del Comune, all'indirizzo indicato dall'utente in sede di stipulazione del contratto. La scadenza di pagamento sarà espressamente indicata sul modulo di versamento.
2. Gli utenti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni rettifica o variazione di indirizzo relativo al recapito per l'inoltro del canone, al fine di evitare disguidi postali o la disattivazione della lampada per mancato pagamento nei termini dovuti.
3. In caso di decesso del concessionario sarà cura degli eredi far presente le modifiche da apportare al contratto, ai fini del proseguo del servizio.
4. Nel canone annuale sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale, il ricambio delle lampadine, la dovuta sorveglianza della rete ed il consumo di energia elettrica.
5. Limitatamente all'anno di attivazione del servizio il pagamento sarà dovuto nella misura intera nel caso in cui la richiesta di allacciamento sia presentata entro il 30 giugno; nella misura del 50% qualora sia presentata dopo tale data.
6. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.
7. In caso di assenza o impedimento del concessionario, la disdetta può essere data da un familiare o da altra persona avente titolo.
8. La disdetta è dovuta anche nel caso di avvenuta esumazione/estumulazione. In tal caso deve essere data entro 60 gg. successivi all'operazione.
9. In caso di cessazione della fornitura per esumazione od estumulazione programmata dal Comune entro il 30 giugno, il canone dovuto è ridotto della metà.

Art. 7  
OMESSO PAGAMENTO

1. L'Ufficio di Polizia Mortuaria, verificati i pagamenti da parte dell'utenza, provvede all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata nei moduli di c.c.p. e procede all'emissione di un secondo ed ultimo bollettino a titolo di sollecito maggiorato di una somma per rimborso spese stabilita con apposita deliberazione in sede di determinazione della tariffa oltre ad una maggiorazione a titolo di penale pari al 10% del canone. Il suddetto secondo bollettino contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio evidenziato, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete. Eventuali pagamenti pervenuti dopo il distacco non verranno rimborsati.

Art. 8  
RIALLACCIO ALLA RETE

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio nonché delle eventuali annualità pregresse ancora dovute.

**TITOLO III**  
**LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Art. 9  
MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'attivazione dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
3. Ove si accerti il mancato funzionamento il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade su segnalazione dell'utente.

Art. 10  
ALLACCIAMENTO

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allacciamento di luce votiva all'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune mediante la sottoscrizione di apposito contratto avente la forma della scrittura privata nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data del decesso, del cimitero di sepoltura con l'esatta indicazione della tomba. L'Ufficio di Polizia Mortuaria, ad avvenuta sottoscrizione del contratto, provvederà a comunicare la richiesta all'Ufficio LL.PP. per l'attivazione dell'utenza. Dell'avvenuto allacciamento l'Ufficio LL.PP. darà comunicazione

all'Ufficio di Polizia Mortuaria, il quale provvederà all'inserimento della data di decorrenza del servizio al fine di procedere alla bollettazione.

2. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente da personale dipendente del Comune di San Martino Buon Albergo e riguardano l'allacciamento della corrente, la fornitura degli speciali portalampade e lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.
3. E' assolutamente vietato agli utenti di manomettere gli impianti e di asportare o sostituire le lampadine, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quant'altro possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto stesso.
4. Sarà cura dell'utente segnalare tempestivamente eventuali guasti o interruzioni del servizio all'Ufficio di Polizia Mortuaria che provvederà, previa verifica della situazione debitoria, a segnalare agli operatori addetti l'anomalia lamentata. Il guasto dovrà essere ripristinato entro 10 gg. lavorativi.
5. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni dell'energia elettrica dipendenti dalla fornitura principale, per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete principale.

#### Art. 11 VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:
  - a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino
  - b) il nominativo dell'intestatario del bollettino
  - c) l'intestatario del contratto a seguito di subentro;
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate all'Ufficio di Polizia Mortuaria con nota scritta o con diretta compilazione del modulo disponibile presso gli Uffici stessi.
3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art.10.

#### ART.12 TRASFERIMENTO SALMA

1. Quando un feretro, una cassetta od un'urna vengono rimosse per essere collocate in altra sepoltura, non si dà luogo a nuovo contratto di fornitura, ma solo alla variazione della sepoltura. In questo caso, per la nuova sepoltura, non sarà dovuto un ulteriore canone annuo, ma solamente le spese di allacciamento.
2. Quando un feretro, una cassetta od un'urna vengono estumulati dalla propria sepoltura e la stessa viene riutilizzata da altro feretro, cassetta od urna appartenenti alla stessa famiglia, così come definita dall'art. 433 del cod. civile si dà luogo ad un nuovo contratto, definito "contratto di variazione", che annulla il precedente, ma senza l'applicazione di nuove spese di allacciamento e canone per l'anno in cui è avvenuta la variazione.

#### Art. 13 ALLACCI ABUSIVI

1. Qualora venga individuato un allacciamento effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali l'Ufficio Tecnico LL.PP. provvede

immediatamente all'interruzione del servizio. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio (art. 10 del regolamento) e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

#### **TITOLO IV NORME VARIE E FINALI**

##### **ART. 15 TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI**

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente Regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 07.08.1990, n. 241 vengono fissati come segue :

NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE	GIORNI UTILI PER LA DEFINIZIONE
01	Perfezionamento dell'abbonamento	Uno
02	Comunicazione di non adesione alla richiesta	Dieci
03	Termine per la sostituzione delle lampade	Dieci

##### **Art. 14 NORME FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservati, in quanto applicabili :

- Il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il D.P.R. 03.11.2000, n. 396 sull'Ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni e integrazioni ;
- Il D.P.R. 10.09.1990, n. 285 recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e successive modificazioni e integrazioni;
- Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.

3. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.

4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato quello precedente.